

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

## DIVISIONE CALCIO FEMMINILE

00198 ROMA - VIA G. ALLEGRI, 14

### COMUNICATO UFFICIALE N. 168/DCF

#### A) RISULTATI DELLE GARE:

Primavera 2

Risultati gare del 15,16 Aprile 2023 - 18ª Giornata

##### **Girone A**

SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE	GENOA CRICKET AND F.C.SPA	2 - 1
SSDARL CITTADELLA WOMEN	A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE	3 - 0
U.C. SAMPDORIA SPA	SSDARL CHIEVO VERONA WOMEN FM	5 - 0

##### **Girone B**

S.S.D. ACF CALCIO F. AREZZO SRL	RAVENNA WOMEN FC SSD ARL	4 - 0
TERNANA CALCIO SPA	CESENA FC	2 - 3

#### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO:

Il Giudice Sportivo Avv. Sergio Lauro, nella seduta del 18 Aprile 2023, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

Primavera 2

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

Gare del 15, 16 Aprile 2023

#### **A CARICO DELLE SOCIETA'**

Gara SSDARL CITTADELLA WOMEN - A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE

Il Giudice Sportivo,

esaminati gli atti ufficiali,

rilevato che la società A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE ha inserito in distinta la calciatrice CAVALLORO Laura, nata l'8/12/2008, e che dal Referto di gara emerge che la calciatrice CAVALLORO (n. 12) sia subentrata al 16° del secondo tempo alla calciatrice BRIGADOI Ilaria (n. 1);

rilevato che il Regolamento Primavera della Divisione Calcio Femminile F.I.G.C. C.U. n. 288/A del 30 giugno 2022 alla Lettera E) – comma 4, alla voce “Partecipazione delle Calciatrici” dispone che possono partecipare al torneo le calciatrici nate a partire dal 1° gennaio 2004 in poi e che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età. E sia consentita la partecipazione al Campionato Primavera di una sola calciatrice che abbia compiuto il 14° anno di età, purché nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 34 delle N.O.I.F. e autorizzata dalla Divisione Calcio Femminile. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva;

rilevato che la società A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE in merito alla calciatrice CAVALLORO Laura non abbia mai presentato alcuna documentazione né tantomeno abbia mai formalizzato alcuna richiesta di autorizzazione alla Divisione Calcio Femminile;

rilevato che, pertanto, la partecipazione alla gara della calciatrice CAVALLORO Laura viola quanto stabilito nell'art. 34 N.O.I.F. comma 3, e nel Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 288/A del 30/6/2022;

Visto l'art.10 comma 6 C.G.S. e considerato che la gara si è conclusa con il punteggio di 3-0 in favore della società SSDARL CITTADELLA WOMEN

PQM

Delibera

- 1) Di confermare il risultato della gara di 3-0 in favore della società SSDARL CITTADELLA WOMEN e di infliggere alla società A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE la sanzione di € 250,00;
- 2) Di infliggere al dirigente accompagnatore ufficiale MARCHESONI Francesca (A.S.D. TRENTO CALCIO FEMMINILE) l'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale sino al 25/04/2023.

### **A CARICO DEI TECNICI**

Squalifica per 1 giornata effettiva di gara

**ZAMBELLI MARCO** (SSDARL BRESCIA CALCIO FEMMINILE) dopo aver dissentito contro una decisione arbitrale protestando verbalmente si girava inoltre verso la sua panchina e la colpiva con un pugno estremamente forte e pericoloso

## **A CARICO DELLE CALCIATRICI**

### AMMONIZIONI

#### Terza Sanzione

**AKREMI SARA** (RAVENNA WOMEN FC SSD ARL)

#### Seconda Sanzione

**PONTE CAROLINA** (GENOA CRICKET AND F.C.SPA)

#### Prima Sanzione

**BUSECCHINI YLENIA** (TERNANA CALCIO SPA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Sergio Lauro

Eventuali reclami avverso le decisioni assunte con il presente Comunicato dovranno essere presentati, ai sensi dell'art. 71 C.G.S., alla:

F.I.G.C. – Corte Sportiva di Appello Nazionale – Via Campania, 47 – 00187 Roma

pec: cortesportiva.appello@pec.figc.it

Il pagamento del contributo di reclamo dovrà essere effettuato:

- Tramite Addebito su Conto Campionato
- Tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato alla F.I.G.C. Roma
- Tramite Bonifico Bancario IBAN FIGC IT73R010050330900000010000

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

Pubblicato in Roma il 18 Aprile 2023

IL RESPONSABILE  
Francesca Sanzone

IL PRESIDENTE  
Ludovica Mantovani